

Oggetto: Concessione anticipazione T.F.R. (trattamento di fine rapporto) al dipendente matr. omissis e liquidazione di spesa.

IL DIRETTORE

Richiamato l’Accordo Provinciale stralcio concernente il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale sottoscritto il 01.10.2018 ed in particolare l’allegato E/9 al medesimo accordo, che disciplina la concessione dell’anticipo del trattamento di fine rapporto.

Vista la domanda del 13.10.2026, agli atti prot. n. 2046 di pari data, presentata dalla dipendente di ruolo matricola n. omissis per l’ottenimento dell’anticipazione del Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) per le motivazioni in essa contenute.

Accertato che il dipendente richiedente possiede i requisiti soggettivi e oggettivi di cui al disciplinare parte E/9 sopra richiamato per il diritto alla liquidazione dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Visto il prospetto di calcolo elaborato dalla Ditta C.B.A. D.R. S.r.l. di Rovereto (TN), alla quale è stato affidato il servizio paghe dell’Ente, relativo al trattamento di fine rapporto maturato dal dipendente al momento di presentazione della domanda, secondo quanto disposto dall’allegato E/9 dell’Accordo Provinciale sottoscritto il 01.10.2018.

Preso atto che l’importo lordo dell’anticipazione di € 16.835,83, è a carico Ente per € 5.275,67, mentre per la restante quota di € 11.560,16 l’Ente deve anticipare il trattamento di fine rapporto a carico dell’I.N.P.D.A.P., relativa all’I.P.S. ex INADEL.

Presa visione e data lettura della Procura Speciale Irrevocabile che il dipendente ha prodotto in data 19.10.2026, agli atti prot. n. 2100 del 20.10.2026, con la quale la Rosa dei Venti A.p.s.p. è delegata a riscuotere quanto dovuto dall’I.N.P.D.A.P. – gestione ex INADEL – a titolo indennità premio di servizio, fino a concorrenza della somma lorda dell’anticipazione concessa.

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 17.05.2017.

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13.12.2007 n. 12/L.

Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L.

Visto il CCPL 01.10.2018 ed il vigente regolamento organico del personale dipendente.

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m. e s.m. e la L. R. 28.09.2016 n. 9.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di concedere, ai sensi dell’allegato E/9 dell’Accordo Provinciale stralcio concernente il biennio economico 2016-2018 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale sottoscritto il 01.10.2018, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) al dipendente matr. omissis, nella misura complessiva di € 16.835,83 lordi, autorizzando la relativa spesa, così come depositato agli atti d’ufficio.
2. Di prendere atto che per l’importo lordo di 6.914,87, è a carico Ente per € 5.275,67, mentre per la restante quota di € 11.560,16 l’Ente deve anticipare il trattamento di fine rapporto a carico dell’I.N.P.D.A.P., relativa all’I.P.S. ex INADEL., per la quale il dipendente in parola ha prodotto Procura Speciale Irrevocabile con la quale la Rosa dei Venti A.p.s.p. di Borgo Chiese è delegata a riscuotere quanto dovuto dall’I.N.P.D.A.P. – gestione ex INADEL – a titolo indennità premio di servizio, fino a concorrenza della somma lorda dell’anticipazione concessa, così come richiamata in premessa e depositata agli atti d’ufficio prot. n. 2100 del 20.10.2026.
3. Di dichiarare che la spesa complessiva di € 16.835,83 era stata accantonata al fondo TFR per € 5.275,67 mentre per € 11.560,16 verrà inserita nel Bilancio 2026 tra i crediti verso INPDAP.
4. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.
5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione esecutiva il giorno successivo l’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7.
6. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.

* * * *

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n° 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.